



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1129

Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

Indice

1. DDL S. 1129 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1129	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 02/07/2019	13
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 103 (ant.) del 03/07/2019	20
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019	23

1. DDL S. 1129 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1129
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

Titolo breve: *Istituzione sezioni polizia giudiziaria del Corpo polizia penitenziaria*

Iter

16 luglio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1129

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Mario Turco](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Stanislao Di Piazza](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Nicola Morra](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 18 aprile 2019)
[Stefano Patuanelli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Arnaldo Lomuti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Francesco Urraro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Raffaele Mautone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Vincenzo Garruti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Gianluca Ferrara](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Felicia Gaudiano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 luglio 2019)
[Giuseppe Auddino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Mattia Crucoli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Mario Michele Giarrusso](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Susy Matriciano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Franco Ortolani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)

[Marco Pellegrini](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Gelsomina Vono](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 luglio 2019)
[Emanuele Dessi'](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2019)
[Ugo Grassi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2019)
[Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 15 luglio 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **6 marzo 2019**; annunciato nella seduta n. 98 del 7 marzo 2019.

Classificazione TESEO

POLIZIA PENITENZIARIA , POLIZIA GIUDIZIARIA , INDAGINI GIUDIZIARIE

Articoli

PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.1), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.1), CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Art.1), PROCURATORI DELLA REPUBBLICA E SOSTITUTI (Art.1), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.1), GIUDICI DI SORVEGLIANZA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.1), AEREI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 2 luglio 2019) .

Facente funzioni Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) il 2 luglio 2019 .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 13 maggio 2019.

Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

Nuovamente assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 2 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 129 del 3 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1129

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1129

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIARULLI**, **TURCO**, **DI PIAZZA**, **TRENTACOSTE**, **LANNUTTI**, **ROMANO**, **ANGRISANI**, **ABATE** e **MORRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2019

Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

Onorevoli Senatori. - Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria espletano tutti i compiti conferiti loro dalla legge n. 354 del 1975, dal relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), nonché dalle altre leggi e regolamenti.

E tra i compiti attribuiti al Corpo dalla legge e dai regolamenti ci sono quelli connessi all'espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria riconosciute dal codice di procedura penale, senza alcun limite spazio-temporale o *ratione materiae*.

Con il decreto legislativo n. 218 del 2012, il Corpo è stato inoltre inserito nell'organico della Direzione investigativa antimafia e, come ricordato, con il recente decreto sicurezza è stato istituito un Nucleo di polizia penitenziaria presso la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo: tutto questo vuol dire che è sempre più avvertita l'esigenza di indagini specializzate che solo la polizia penitenziaria, per la specifica competenza e conoscenza della popolazione detenuta, riesce a condurre.

Molti esponenti della criminalità organizzata e molti terroristi sono detenuti negli istituti penitenziari della Nazione e molte inchieste investigative prendono proprio le mosse dal carcere. Da ciò è facile dedurre che la polizia penitenziaria non si limita all'attività di repressione, ma è attivissima - ed utilissima - anche nel campo della prevenzione.

Manca ancora, tuttavia, un piccolo passaggio: per conferirle maggiori strumenti non è ulteriormente rinviabile l'inserimento della polizia penitenziaria nell'ambito degli organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata, attraverso la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

L'auspicata modifica renderebbe il quadro normativo di riferimento coerente con la realtà operativa già in essere e troverebbe giustificazione nella specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario.

Il contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo non può vivere di particolarismi e di parzialità di vedute.

Le competenze della polizia penitenziaria sono *ex lege* riferibili all'esecuzione penale senza alcun limite, sia che si debba osservare scientificamente la personalità di un detenuto per tentarne la risocializzazione, sia che si debba investigare sulla continuità dell'azione criminale di una consorteria i cui capi o promotori siano detenuti in carcere (si pensi all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, norma di prevenzione e non di repressione detentiva, alla cui attuazione ed esecuzione attende personale del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria).

La modifica dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge n. 152 del 1991 troverebbe giustificazione nella

specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario e consentirebbe, in particolare, al Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria - servizio centrale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, per delitti di criminalità organizzata e terrorismo - di disporre dello strumento per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata svolte sul territorio nazionale (da reparti degli istituti penitenziari, nuclei traduzioni, esecuzione penale esterna, e così via); il doveroso coordinamento con le altre Forze di polizia, oltre che il prezioso strumento delle intercettazioni e i controlli preventivi sulle comunicazioni, stante il richiamo dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ai servizi di cui all'articolo 12 in argomento.

Inoltre, sarebbe assolutamente necessario modificare l'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, conferendo organicità alle numerose applicazioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del Corpo già oggi assegnati a diverse procure della Repubblica.

L'azione in procura degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria agevola la conoscenza della complessa realtà carceraria da parte di chi investiga su reati avvenuti in carcere o comunque connessi con il regime penitenziario.

Del resto, quando la legge n. 4 del 2011, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, inserì stabilmente il personale del Corpo forestale dello Stato nelle sezioni di polizia giudiziaria delle procure, con il precipuo fine di avvalersi delle competenze specialistiche di quel Corpo e di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, la modifica normativa fu accolta con il giusto favore.

La specificità e la specializzazione delle funzioni costituiscono una ricchezza da valorizzare. Così come ci si avvale della indiscussa specificità di polizia economico-finanziaria del Corpo della Guardia di finanza, non ci si può continuare a privare delle competenze maturate dalla polizia penitenziaria e del suo angolo di osservazione privilegiato delle dinamiche criminali in ambito penitenziario, spesso anticipatrici degli effetti « esterni » sul territorio.

La prospettata modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale consentirebbe l'inserimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, assicurando la completa equiparazione di tutte le forze di polizia.

L'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, oltre a garantire l'effettiva parificazione delle quattro Forze di polizia, non comporta variazioni nelle aliquote di organico delle altre componenti, che ogni biennio è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

Infine, con riferimento al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, si segnala che la previsione dell'articolo 35-*sexies*, relativa all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, innovando l'articolo 5 del citato decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7, ha escluso, di fatto, il Corpo di polizia penitenziaria dal novero delle Forze di polizia autorizzate all'utilizzo dei cosiddetti droni per le finalità istituzionali.

Nello specifico, la nuova previsione normativa prevede che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto in questione, le amministrazioni di competenza disciplinino le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati « droni », ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del

terrorismo e della prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, per il Corpo della guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

La novella, riferita esclusivamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ha escluso dall'uso dei droni la polizia penitenziaria, non tenendo conto di fatto dei compiti di sicurezza assegnati al Corpo, dei continui sforzi posti in essere nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata in ambito penitenziario o ad esso collegato, nonché delle misure di prevenzione per la sicurezza penitenziaria, che rientra nell'accezione più generica di sicurezza pubblica.

Dalle innumerevoli attività di indagine condotte dalla polizia penitenziaria e dalle diverse segnalazioni che provengono dagli istituti penitenziari, emergono numerosi casi di avvistamento di droni che, sorvolando lo spazio detentivo, raggiungono anche i padiglioni destinati alla reclusione dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, fungendo da mezzo di trasporto per l'introduzione di sostanze stupefacenti o telefoni cellulari.

Sembra pertanto necessario che si ammetta la polizia penitenziaria all'uso dei droni al fine di garantire la sicurezza penitenziaria, in particolare le traduzioni e i piantonamenti, l'attività di contrasto alle evasioni, il governo dell'ordine e della disciplina in ambito penitenziario, oltre che quelle funzioni di polizia che le norme in vigore assegnano al Corpo.

Con la modifica apportata dal comma 4 dell'articolo 1, al fine di sostenere le funzioni e l'operato dei tribunali, e soprattutto al fine di migliorare la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura medesima, si prevede l'istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza. La dotazione organica sarà stabilita con decreto del Ministero della giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e del Corpo della guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , del Corpo della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria »;

b) al comma 4, dopo le parole: « guardia di finanza » sono inserite: « e del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: « del Corpo forestale dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « e del Corpo di polizia penitenziaria ».

3. All'articolo 5, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati "droni", ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per il Corpo di polizia penitenziaria l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto è previsto per l'implementazione della sicurezza penitenziaria e per tutte le funzioni di polizia svolte dal Corpo ai sensi dell'articolo 5 della

legge 15 dicembre 1990, n. 395 ».

4. Al fine di garantire un miglior espletamento della funzione di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è istituito, presso ogni tribunale di sorveglianza, un Nucleo di polizia penitenziaria diretto da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ed alle dipendenze funzionali della magistratura di sorveglianza. La dotazione organica dei Nuclei di cui al primo periodo è stabilita con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1129
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

Titolo breve: *Istituzione sezioni polizia giudiziaria del Corpo polizia penitenziaria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 102 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 102 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 103 \(ant.\)](#)

3 luglio 2019

[N. 108 \(pom.\)](#)

16 luglio 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 102 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
102ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), svolgendo le funzioni del relatore senatore Pepe, impossibilitato a partecipare alla

seduta di oggi, procede all'illustrazione del provvedimento.

Osserva che esso, al fine di conferire maggiori strumenti al corpo della polizia penitenziaria nella lotta alla criminalità organizzata, ritiene necessario l'inserimento della polizia penitenziaria nell'ambito degli organismi interforze che svolgono indagini sulla criminalità organizzata, attraverso la modifica dell'articolo 12 del decreto-legge n.152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.203 del 1991.

Si propone con il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo, la modifica dell'articolo 12 del suddetto decreto-legge n.152 del 1991 al fine di valorizzare la specificità delle attività del Corpo di polizia penitenziaria in ambito investigativo penitenziario e consentire, in particolare, al Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria-servizio centrale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria per fatti commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, per delitti di criminalità organizzata e terrorismo, di disporre dello strumento per assicurare il collegamento delle attività investigative relative ai delitti di criminalità organizzata svolte sul territorio nazionale.

Si propone inoltre, la modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, per consentire l'inserimento del personale del Corpo nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, conferendo organicità alle numerose applicazioni di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del Corpo già oggi assegnati a diverse procure della Repubblica.

La prospettata modifica dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale consentirebbe l'inserimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica *ex* articolo 56 del codice di procedura penale, assicurando la completa equiparazione di tutte le forze di polizia.

L'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nella composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, oltre a garantire l'effettiva parificazione delle quattro Forze di polizia, non comporta variazioni nelle aliquote di organico delle altre componenti, che ogni biennio è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

Nello specifico, la nuova previsione normativa intervenendo sulla disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e della prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177 e, per il Corpo della guardia di Finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, prevede di ammettere anche la polizia penitenziaria all'uso dei droni al fine di garantire la sicurezza penitenziaria, in particolare le traduzioni e i piantonamenti, l'attività di contrasto alle evasioni, il governo dell'ordine e della disciplina in ambito penitenziario, oltre che quelle funzioni di polizia che le norme in vigore assegnano al Corpo.

Si propone poi, al fine di sostenere le funzioni e l'operato dei tribunali, e soprattutto al fine di migliorare la verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura medesima, l'istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza.

La relativa dotazione organica sarà stabilita con decreto del Ministero della giustizia.

Si prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica provvedendosi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1293) Deputato Alessia MORANI. - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*
(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1293) Deputato Alessia MORANI. - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo che apportano ambedue modifiche alla legge sul divorzio, intervenendo in particolare, sulla disciplina relativa alla determinazione dell'assegno divorzile.

Il disegno di legge n. 1293, di iniziativa dell'on. Morani e già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di tre articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 relativo al procedimento contenzioso di divorzio.

Attualmente tale disposizione prevede, al comma 12, che all'udienza di trattazione nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato. Dunque la legge consente che il giudice possa pronunciarsi immediatamente sullo *status* con sentenza non definitiva per poi consentire la prosecuzione del processo per le questioni economiche.

Il disegno di legge, nell'abrogare il comma 12 dell'articolo 4 della legge sul divorzio, integra il comma 8 del medesimo articolo prevedendo che, su richiesta di parte, il presidente si riserva di riferire immediatamente al collegio per la pronuncia della sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. È confermata la impugnabilità di tale sentenza non definitiva con appello immediato.

L'articolo 2 interviene sull'art. 5 della legge sul divorzio. E' opportuno rilevare che le previsioni di tale articolo sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 1 del congiunto AS 167, di iniziativa della senatrice Unterberger.

È modificato in primo luogo il sesto comma dell'articolo 5. In base al nuovo comma sesto, con la sentenza di divorzio, il tribunale può disporre a carico di un coniuge l'obbligo di versare all'altro un assegno che deve essere determinato tenuto conto delle circostanze previste dal settimo comma dell'articolo 5.

Il nuovo settimo comma dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 del disegno di

legge) individua gli elementi da valutare per la determinazione del *quantum* dell'assegno periodico.

In particolare il tribunale deve tenere conto: della durata del matrimonio; delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; dell'età e dello stato di salute del soggetto richiedente; del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; del patrimonio e del reddito netto di entrambi (rispetto alla normativa vigente la valutazione della situazione economica non è più circoscritta al solo reddito ma è estesa anche al patrimonio dei coniugi). della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento, mediante il riconoscimento con legge, di specifici elementi di valutazione già operanti in sede giurisprudenziale.

Con il nuovo ottavo comma la proposta di legge introduce un'altra innovazione all'attuale disciplina prevedendo che, ove la ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente sia momentanea ("dovuta a ragioni contingenti o superabili"), il tribunale possa attribuire l'assegno anche solo per un determinato periodo.

Con l'inserimento di un nono comma il disegno di legge afferma che l'assegno non è dovuto in caso di nuovo matrimonio, nuova unione civile o "stabile convivenza" del richiedente e precisa che il diritto all'assegno non rivive a seguito della cessazione del nuovo vincolo o del nuovo rapporto di convivenza.

Il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge conferma l'applicazione delle nuove disposizioni sull'assegno di divorzio anche allo scioglimento delle unioni civili, già previsto dall'art. 1, comma 25, della legge 76 del 2016. Le modifiche a tale ultima disposizione hanno, infatti, natura di coordinamento con la illustrata novella dell'art. 5 della legge sul divorzio.

L'articolo 3 della proposta di legge approvata dalla Camera- il cui contenuto è analogo a quello dell'articolo 2 dell'Atto Senato n. 167 - contiene la norma transitoria in base alla quale i nuovi presupposti e criteri per il riconoscimento dell'assegno di divorzio si applicano anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(812) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato
(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperto il dibattito.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) osserva che il disegno di legge n. 812 a sua firma presenta notevoli affinità con il disegno di legge n. 835 e pertanto auspica una riflessione unitaria su entrambi i testi legislativi.

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU) ricorda invece che nelle precedenti legislature non si è mai riusciti a trovare l'accordo per l'approvazione di un testo legislativo sulla diffamazione a mezzo stampa e ritiene quindi opportuno privilegiare il percorso del disegno di legge n. 835, di portata più limitata, senza rischiare un mancato consenso su tematiche più ampie.

Il senatore **CRUCIOLI** (M5S) ritiene a sua volta opportuna una trattazione più celere che si basi sul disegno di legge n. 835.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) non condivide quanto espresso dal senatore Crucioli ricordando che tali ragioni di celerità non sussisterebbero dal momento che nella precedente legislatura si è già provveduto ad una disciplina della lite temeraria modificando le previsioni del codice di procedura civile.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute e che il relatore, fatti i necessari approfondimenti, sottoporrà alle Commissioni una proposta sul prosieguo dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Seguito della discussione e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Monica Cirinnà, Cucca, Valeria Valente, Caliendo e Balboni una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3,

articolo 36, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito

(Esame e rinvio)

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire nella presente seduta, il seguito dell'esame è rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(174) Nadia GINETTI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(229) Nadia GINETTI ed altri. - Modifica del termine di proponibilità della querela per i reati previsti dall'articolo 609-septies e dall'articolo 612-bis del codice penale

(295) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 609-septies del codice penale in materia di querela della persona offesa per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater del medesimo codice

(335) BERTACCO ed altri. - Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti

(548) Valeria FEDELI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne

(662) Stefania PUCCIARELLI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) informa che in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, il seguito dell'esame proseguirà nelle prossime sedute.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) riformula l'emendamento 01.2 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE ORE 17

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per oggi, alle ore 17, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1200](#)

Art. 01

01.2 (testo 2)

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

01.2

[Caliendo](#), [Modena](#), [Dal Mas](#)

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del primo comma aggiungere il seguente periodo: "Comunque effettua le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinqies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 103 (ant.) del 03/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue il seguito dell'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Ricorda che ieri si è svolta la relazione illustrativa, e dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) la quale illustra brevemente le peculiarità delle funzioni di polizia giudiziaria già attualmente svolte all'interno della realtà carceraria da operatori non appartenenti al corpo della polizia penitenziaria. Illustra i vantaggi che comporterebbe il riconoscimento della qualità di un ufficiale di polizia giudiziaria agli agenti della polizia penitenziaria e ricorda l'importanza delle loro funzioni soprattutto nel regime del "carcere duro" di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

Si sofferma poi sull'importanza dell'utilizzo dei droni per l'assolvimento delle funzioni di controllo e sicurezza intorno al perimetro carcerario, dell'inserimento all'interno dei tribunali di sorveglianza dei nuclei della polizia penitenziaria auspicando, con l'approvazione del disegno di legge, il superamento del particolarismo che provoca spesso divaricazioni pericolose tra le forze di polizia.

Auspica che si possa infine realizzare una piena cooperazione nella lotta alla criminalità come viene previsto a livello europeo.

Ricorda infine che tale disegno di legge deve considerarsi il frutto della convergenza di idee espresse in occasione di un importante convegno nel quale si era espresso favorevolmente anche il procuratore nazionale antimafia.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (PD) che, pur dichiarandosi tendenzialmente favorevole all'ispirazione di fondo degli obiettivi che il disegno di legge intende perseguire, ritiene tuttavia che così come è attualmente strutturato non possa risolvere le criticità attuali del sistema.

In particolare la creazione di sezioni specializzate presso i tribunali di sorveglianza per l'assolvimento di nuove funzioni in capo al corpo della polizia penitenziaria si scontrerebbe con le carenze strutturali e di personale nelle quali il corpo di polizia penitenziaria purtroppo si dibatte quotidianamente. Denuncia pertanto che si correrebbe il rischio di attribuire al corpo di polizia penitenziaria funzioni che in concreto non potrebbero essere svolte per mancanza di risorse o per mancanza di adeguata formazione.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dei droni si dice perlopiù favorevole ma solleva dubbi sulla possibilità che tale obiettivo possa essere raggiunto attraverso una clausola di invarianza finanziaria, ricordando come l'utilizzazione di simili tecnologie abbia dei costi non solo per l'acquisto delle infrastrutture ma anche per la formazione del personale che deve poi pilotare a distanza i droni: tutto ciò richiederebbe investimenti strutturali che contrasterebbero pertanto con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel provvedimento.

Paventa pertanto il rischio che portare avanti questo provvedimento senza prima individuare le risorse economiche necessarie per realizzare gli obiettivi possa soltanto finire con il provocare l'illusione che possano risolversi i problemi degli operatori del corpo della polizia penitenziaria, che svolge invece un ruolo di primo piano per la collettività e che non merita pertanto di essere deluso da iniziative legislative inadeguate.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) ricordando che già attualmente l'articolo 57 del codice di procedura penale menziona tra gli ufficiali di polizia giudiziaria gli agenti di custodia ricordando come questa vecchia dicitura si riferisca ad una fase storica anteriore alla riforma del 1990 che, istituendo il nuovo corpo della polizia penitenziaria, le ha attribuito funzioni ulteriori rispetto a quella tradizionale della mera custodia dei detenuti.

Riguardo al problema dei droni contesta la genericità della previsione normativa che consentirebbe l'utilizzazione dei droni sia per attività preventive di pubblica sicurezza e controllo del territorio che per attività di indagine proprie della polizia giudiziaria.

Ritiene pertanto che non vi siano problemi nell'utilizzazione dei droni quale strumento di acquisizione della prova come già accade per le intercettazioni, ma solleva dubbi di rilevanza costituzionale circa l'utilizzazione dello strumento dei droni per attività di mera prevenzione.

Ritiene tuttavia che con qualche modifica la previsione relativa normativa si potrebbe approvare.

Interviene il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU) che, concordando con quanto già detto dal senatore Caliendo, ricorda che già l'articolo 57 del codice di procedura penale annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i membri del corpo di polizia penitenziaria, pertanto la norma non porterebbe ad un'innovazione sostanziale ma solo ad una mera operazione di *drafting* legislativo eliminando la vecchia dicitura "agente di custodia" in favore della nuova dizione agente del corpo della polizia penitenziaria.

Suscita invece perplessità la previsione delle sezioni specializzate presso la magistratura di sorveglianza.

Solleva dubbi sulla copertura finanziaria del disegno di legge condividendo sul punto quanto affermato dal senatore Cucca.

Condividendo quanto affermato dal senatore Caliendo, ritiene che sia necessario distinguere se l'utilizzazione dei droni sia giustificata da accertamenti di polizia giudiziaria o al contrario da esigenze di controllo preventivo;

auspica quindi l'adozione di adeguati emendamenti al testo.

La senatrice [PIARULLI](#) (M5S) interviene ricordando che l'uso dei droni deve considerarsi uno

strumento innovativo fondamentale per esigenze di prevenzione del crimine e la difesa dell'ordine pubblico.

Per quanto riguarda invece i dubbi paventati dai Commissari in merito alle carenze di personale che potrebbero determinare il fallimento degli obiettivi della riforma ricorda che in realtà che con il nuovo piano carceri si procederà all'assunzione di nuovo personale al fine di superare le attuali carenze strutturali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) relativamente al disegno di legge n. 1200 informa che la Commissione bilancio tornerà a riunirsi oggi alle ore 10,30 e che qualora fosse espresso il parere sugli emendamenti su cui il dibattito è sospeso, nella seduta di oggi alle ore 13,30 potranno svolgersi le votazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,30.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 16/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
108ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1387\)](#) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018

[\(1388\)](#) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore [URRARO](#) (M5S) illustra i disegni di legge recanti il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2018 e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro: spese correnti 8.153 (competenza) e 8.489 (cassa); spese in conto capitale 429,1 (competenza) e 464,8 (cassa) e spese finali 8.582 (competenza) e 8.953 (cassa).

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2019 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento. Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 145 del 2018 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

Le modifiche interessano contemporaneamente competenza e cassa e derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere generale. Nel complesso sono state introdotte variazioni - uguali per competenza e cassa - per quanto riguarda: il riparto fondo investimenti (39.000.000); le assunzioni straordinarie di polizia penitenziaria (2.061.446); la riassegnazione di entrate cedolino unico (129.199.173); l'applicazione di leggi (1.013.425); le reiscrizioni di residui passivi perenti (3.819.012); le consultazioni elettorali (10.246.364) per un totale di 185.339.420. Ai fini dell'assestamento vengono proposte le seguenti variazioni nette: Spese correnti 10.614.662 (competenza) 55.389.805 (cassa) spese in conto capitale -1.360.863 (competenza) 4.442.579 (cassa).

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018. Per le variazioni alla competenza ed alla cassa, pone in evidenza che quelle alla competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile; le suddette variazioni, articolate per Unità di voto risultano distinte per missione. Giustizia 509.623.967, 16.710.876, 67.345.430; distinta per residui, competenza e cassa: Amministrazione penitenziaria 114.928.269, 11.983.350, 28.465.718; Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) 65.351, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 401.438, 0, 329.422; Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute 58.957.952, 5.000.000, 14.170.991; Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 7.234.639, 7.010.000, 8.762.000; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria 36.569.922, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari 7.168.198, 0, 1.257.403; Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria 4.530.771, -26.650, 3.945.902. Giustizia civile e penale (6.2) 188.791.813, 3.515.258, 3.396.964 distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale civile) 23.244.427, -1.107.000, -1.107.000; Spese di personale per il programma (magistrati) 45.332, 0, 0; Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari 7.797.604, 0, 0; Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia 76.604.861, -377.742, -377.742; Funzionamento uffici giudiziari 81.099.591, 5.000.000, 4.881.706; Giustizia minorile e di comunità (6.3) 27.264.304, 105.268, 1.443.188; distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati) -15.501, 0, 0; Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 13.689, 0, 0; Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria 10.474.353, 0, 0; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità 11.165.360, 0, 0; Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità 3.929.693, 0, 0; Cooperazione internazionale in materia civile minorile 11.829, 0, 0; Gestione del personale per il programma Giustizia minorile e di comunità 1.684.884, 105.268, 1.443.188; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6) distinta per residui, competenza e cassa: 178.639.583, 1.107.000, 34.039.560; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.181.129 -7.457.077 -7.513.046 distinta per residui, competenza e cassa; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 8.444.361 -230.210 -230.210 distinta per residui, competenza e cassa per un totale pari ad euro 518.805.111; 9.253.799; 59.832.384.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad assestarsi come segue: Spese correnti 823.317.965 (residui) 8.307.973.822 (competenza) 8.687.775.298 (cassa) Spese in conto capitale 457.888.316 (residui) 468.773.005 (competenza) 511.355.038 (cassa) Rimborso del debito pubblico 0 (residui) 0 (competenza) 0 (cassa) per un totale pari ad euro 1.281.206.281 (residui) 8.776.746.827 (competenza) 9.199.130.336 (cassa).

In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, risultano le seguenti variazioni rispettivamente per quanto riguarda i Residui la Competenza e la Cassa (in euro): Spese correnti 348.575.889 154.939.123 198.714.266 Spese in conto capitale 170.229.208 39.654.096 46.457.538 Rimborso del debito pubblico 0 0 0 per un totale pari ad euro 518.805.097 194.593.219 245.171.804.

Si sofferma sui dati del Rendiconto 2018 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia.

Riguardo al completamento di una politica coerente sul personale fa presente che un significativo

impegno è stato profuso dal Ministero della giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funzionamento degli uffici giudiziari, tradottosi nello studio e nell'adozione di misure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione delle sedi giudiziarie e delle risorse di organico disponibili. In tale ottica, in necessaria correlazione con gli obiettivi politici in materia di giustizia di questa Amministrazione, si è operato sul versante degli organici della magistratura, non solo mantenendone costante la copertura, ma anche variando in aumento le piante organiche degli uffici. Riguardo al personale amministrativo, nel corso del 2018, per corrispondere alle indifferibili e prioritarie necessità assunzionali e di immediata copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, il Ministero della giustizia ha proceduto all'assunzione dei primi vincitori del concorso per l'assunzione nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di 800 assistenti giudiziari, i quali hanno preso possesso l'8 gennaio 2018 ed allo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, che ha portato all'assunzione di ulteriori 2044 unità, i quali hanno preso possesso tra il 9 febbraio ed il 19 settembre 2018, ripartiti tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero ha inoltre provveduto al reclutamento di 131 funzionari giudiziari e di 13 dirigenti di seconda fascia, che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso e ad ulteriori assunzioni nell'ambito delle categorie protette. È proseguita poi l'attività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale in mobilità, con l'immissione in servizio di 29 unità di personale. Per quanto attiene al Corpo di Polizia penitenziaria, la Direzione generale del personale e delle risorse, nel corso del 2018, ha adottato i provvedimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. L'attuazione di tale decreto costituisce il completamento dell'unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle relative funzioni. Per quanto riguarda il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel corso del 2018 è stato ulteriormente consolidato il nuovo assetto organizzativo, introdotto nel 2015.

Nell'ambito del più generale sforzo di razionalizzazione ed orientamento delle risorse destinate al settore in questione, ha avuto un ruolo cruciale l'implementazione dei sistemi automatizzati e dei percorsi telematici già intrapresi. L'obiettivo indicato è stato condotto attraverso una complessiva revisione delle scelte al fine di migliorare l'affidabilità e le prestazioni dei sistemi informatici, nonché l'adozione di metodologie di analisi, sviluppo, distribuzione e manutenzione dei software incidenti sull'implementazione degli applicativi nell'ottica del miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei sistemi.

In tema di razionalizzazione dell'impiego di risorse, il Ministero della Giustizia ha rivolto particolare impegno alla e modernizzazione del patrimonio edilizio destinato ad uso giudiziario e penitenziario, mediante il reimpiego dei risparmi di spesa realizzati in virtù della gestione diretta dei costi di funzionamento e della tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati. Il medesimo obiettivo di razionalizzazione è stato perseguito anche per le strutture di pertinenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Particolare attenzione è stata inoltre prestata alla gestione del recupero delle spese di giustizia. Incisiva è stata inoltre l'attività svolta in relazione al pagamento delle condanne per la legge Pinto, che, grazie al Piano straordinario di rientro, ha consentito la contrazione del relativo debito.

Anche nel corso del 2018 vincente in termini di risparmio di spesa si è confermata la soluzione innovativa della gestione "diretta" delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, impostata su un sistema di spesa decentrata, che affida le funzioni gestionali dei contratti nei quali il Ministero della giustizia è subentrato ai Comuni direttamente ai Dirigenti degli uffici giudiziari destinatari dei servizi, in tal modo evitando una dispersione di risorse e realizzando una migliore riallocazione delle stesse. Al contempo, è incrementato l'accentramento della gestione delle procedure contrattuali.

Tra i molteplici interventi attuati dal Ministero della giustizia si possono anzitutto segnalare le risorse investite per l'ottimizzazione del processo civile telematico, ai fini di migliorarne ed ampliarne gli applicativi e le funzionalità, in una direzione di semplificazione delle operazioni alle quali accedere e conseguire risultati conoscitivi od operativi in tempi congrui. È utile inoltre menzionare l'evoluzione

del SICID (sistema che gestisce i registri di cancelleria) dotato di nuove funzionalità per la ricerca (maschera archivio giurisprudenziale) e per il reperimento di documenti da stampare, con l'obiettivo di una sempre migliore gestione dei flussi documentali e delle comunicazioni tra cancellerie ed uffici che si avvalgono di differenti sistemi. A conferma della necessità di porre il cittadino al centro del sistema giustizia vi è, poi, l'avvio dell'operatività sul territorio di una serie di Uffici di prossimità, quali strumenti di straordinaria importanza per assicurare una maggiore vicinanza della giustizia alla cittadinanza. In tali strutture sarà, infatti, possibile per tutti i cittadini e secondo un modello tendenzialmente uniforme sviluppato "dal basso" ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni, ricevere consulenza e aiuto specialmente nei contesti della volontaria giurisdizione, senza doversi necessariamente recare presso gli Uffici giudiziari. In tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, con il D.M. 22 febbraio 2018 è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come detto in fase di aggiornamento normativo e funzionale, nonché di implementazione, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.

L'esecuzione penale intramuraria, nel corso del 2018, è stata oggetto di rilevanti innovazioni normative, cui si è dato corso con i decreti legislativi n. 123 e n. 124, entrambi del 2 ottobre 2018, mediante i quali il Ministero della giustizia ha proceduto alla riforma dell'ordinamento penitenziario con specifico riferimento alle materie della vita detentiva, del lavoro penitenziario, dell'assistenza sanitaria dei detenuti, della semplificazione dei procedimenti di sorveglianza e del trattamento penitenziario.

Per quanto concerne poi l'esecuzione penale esterna, la validità del sistema delle misure alternative è stata confermata anche dall'esiguo numero di revoche. Nella medesima direzione volta alla prevenzione della recidiva, sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.), facilitate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema penale, nell'interfaccia costituita dagli operatori.

Riguardo la Giustizia minorile nell'anno 2018, sono stati elaborati molteplici progetti ed iniziative a livello nazionale diretti a consentire l'elaborazione di programmi trattamentali volti a realizzare ogni opportunità di reinserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale e, in questa direzione, si sono voluti sostenere le attività scolastiche e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l'accesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricreative, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di mediazione penale, l'attività di mediazione culturale per gli stranieri, la responsabilizzazione e l'adesione al progetto educativo con azioni di sostegno, accompagnamento e tutoraggio.

Nell'anno 2018 è stato intensificato l'impegno del Ministero della giustizia nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell'Unione europea e verso i Paesi terzi, collocandosi tra gli obiettivi prioritari dell'azione ministeriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. In ambito penale, infatti, la sfida resta quella di rispondere efficacemente alle crescenti minacce poste da fenomeni criminosi di matrice transnazionale, cercando di incrementare la collaborazione e le sinergie con gli altri Paesi. Nel corso del 2018 il Ministero della giustizia ha operato al fine di dare piena attuazione all'indirizzo politico amministrativo. Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Ministro della giustizia nel corso dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2019, nel corso dell'anno 2018, nell'ambito delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministero della giustizia in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari, l'attività dell'amministrazione è stata in primo luogo improntata all'adozione di nuovi modelli di semplificazione strutturale, essendosi sostenuti i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo delle tecnologie in tutti i servizi dell'amministrazione della giustizia. Quello che è cambiato in corso d'anno, in conseguenza del mutamento dell'assetto governativo, è stata indubbiamente la prospettiva politica che si è riverberata nelle consequenziali scelte in merito alle modalità di attuazione dei processi di riforma di cui il sistema giustizia abbisogna. In tal senso, nell'indispensabile continuità amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, nessun percorso riformatore avviato negli anni precedenti è stato acriticamente accantonato, preferendosi, al contrario, porre in essere un approccio pragmatico, legato ai temi,

finalizzato a verificare l'utilità e la rispondenza dei progetti avviati alla legittima domanda di giustizia della collettività.

In conclusione il confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e programma indicano in totale, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, una variazione percentuale dell'1,84% dal consuntivo 2018 rispetto a quanto effettivamente impiegato per il primo semestre del 2019.

Tutto ciò premesso propone l'espressione su entrambi i provvedimenti di un parere non ostativo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) preannuncia a nome del proprio Gruppo l'astensione, trattandosi di provvedimenti sostanzialmente non emendabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [OSTELLARI](#) avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1387.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva altresì la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1388.

IN SEDE REFERENTE

**[\(835\) DI NICOLA ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di lite temeraria*
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) propone di prorogare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, già fissato per domani, mercoledì 17 luglio alle ore 9,30, a giovedì 18 luglio alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(45\) DE POLI ed altri.](#) - *Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi*

[\(118\) DE POLI.](#) - *Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi*

[\(735\) PILLON ed altri.](#) - *Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità*

[\(768\) Maria Alessandra GALLONE ed altri.](#) - *Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare*

[\(837\) BALBONI ed altri.](#) - *Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio*

[\(1224\) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE.](#) - *Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1224 e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1224 che reca, anche esso, modifiche alla disciplina civilistica dell'affido condiviso.

Nel merito il provvedimento si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e individua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti.

L'articolo 2, modificando l'articolo 337-*bis* del codice civile, reca una puntuale elencazione dei diritti dei figli in caso di mancata o cessata convivenza dei genitori: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educazione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 337-*ter* del codice civile, recante modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La disposizione fissa i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di separazione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma dividendo l'area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di straordinaria amministrazione.

L'articolo poi, disciplina anche i casi di esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e di affidamento del minore a soggetti terzi.

L'articolo 4 - modificando l'articolo 337-*quater* del codice civile - detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo conto delle peculiarità dei singoli casi. In proposito si prevede che i figli siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comunicazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili. Come si precisa nella relazione illustrativa tale intervento, collegato alle modifiche apportate dall'articolo 6, delle quali si dirà in seguito, è finalizzato alla eliminazione della figura di matrice giurisprudenziale del genitore prevalentemente collocatario.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 337-*quinquies* del codice civile, dettando i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori. La disposizione prevede espressamente che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie sostanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche potenziali, di lavoro professionale o casalingo. In particolare ciascun genitore è tenuto a sostenere: non solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso ciascuno di essi; ma anche le spese che, per occasionalità, non prevedibilità, gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa. L'individuazione di questa ultima categoria di spese è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi con cadenza quadriennale. L'ipotesi dell'assegno perequativo è prevista solo qualora necessaria alla realizzazione dei diritti del figlio.

L'articolo 6, che interviene sull'articolo 337-*sexies* del codice civile, disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eliminare il criticato automatismo « genitore prevalentemente collocatario-assegnatario della casa familiare », subordinandola alla verifica che l'assegnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistemazione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun genitore. Il giudice deve inoltre tenere conto del valore dell'assegnazione della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato. La disposizione prevede, tra le altre misure, anche l'obbligo per i soggetti diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione, onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo sviamento dell'assegnazione dalla funzione che le viene assegnata.

L'articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio maggiorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell'obbligo qualora il figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.

L'articolo 8 reca una puntuale disciplina per il mantenimento dei figli maggiorenni con disabilità che,

sino a oggi, non erano destinatari di alcuna specifica tutela per l'ipotesi di separazione dei genitori. L'articolo 9 introduce nel codice civile tre nuove disposizioni. Il nuovo articolo 337-*novies* del codice civile disciplina i poteri del giudice nell'assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i figli. Particolare attenzione è dedicata all'ascolto del minore, il quale è escluso nei procedimenti in cui il giudice prende atto degli accordi tra i genitori, salvo che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto dei diritti dei figli. Il nuovo articolo 337-*decies* del codice civile disciplina la revoca e la modifica dei provvedimenti definitivi; infine l'articolo 337-*undecies* del codice civile, rubricato "Consulenze tecniche e indagini del servizio sociale professionale territoriale" prevede che il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non disponga effettivamente di elementi per poter decidere. Si prevede inoltre che nell'ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia sempre garantito il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

L'articolo 10 disciplina le controversie in materia di esercizio della responsabilità genitoriale. Esso reca l'introduzione degli articoli 337-*duodecies* e 337-*terdecies* nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli; con il secondo, si introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all'emergenza dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli. Tali strumenti si sostanziano in linea generale nella condanna del genitore responsabile delle condotte lesive al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

L'articolo 12 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Stante l'attinenza di materia, il [PRESIDENTE](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1224 proceda congiuntamente al seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente [OSTELLARI](#) avverte che il seguito della discussione generale sarà riferito anche al disegno di legge n. 1224 testé congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1293) Deputato Alessia MORANI. - *Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile*, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. - *Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio.

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) propone di procedere con un ciclo di audizioni sull'argomento.

La Commissione conviene.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che gli approfondimenti abbiano un profilo eminentemente tecnico.

La senatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene superfluo l'intervento legislativo in questione essendosi sull'argomento pronunciate in misura largamente chiarificatrice le sezioni unite della Corte di cassazione.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) evidenzia l'importanza della centralità del Parlamento e ritiene pertanto necessario un intervento legislativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 3 luglio.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di procedere a un ciclo di audizioni sull'argomento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) chiede chiarimenti in merito al preannunciato disegno di legge governativo in materia di magistratura onoraria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tale tematica sarà affrontata nel corso delle comunicazioni del Ministro della giustizia già preannunciato per la prossima settimana.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la documentazione consegnata nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1076 e connessi, svoltesi il 3 luglio dinanzi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione, così come quella che perverrà in seguito.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

